



COMUNE di LANDIONA
Provincia di Novara

N. 15 Reg. Delib.
Originale/Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2015.

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO**, ore **VENTI e TRENTA** minuti, nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** in seduta **Pubblica di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Consiglio Comunale	Componenti	Presente	Assente
Marisa ALBERTINI	Sindaco		X
Valentina ILARIA	Consigliere	X	
Ezio Primo MAFFEO	Consigliere	X	
Simona PASTORE	Consigliere	X	
Simone ORLANDI	Consigliere	X	
Francesco CAVAGNINO	Consigliere	X	
Manuela DONDI	Consigliere	X	
TOTALE		6	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Reggente Signor GUGLIOTTA dott. Michele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Dott.sa Valentina ILARIA nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. dispone che la istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 04/08/14, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc è stata assimilata alle abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 concernente "*Misure urgenti in materia di esenzioni IMU*";

DATO ATTO sulla base dell' "Elenco dei Comuni Italiani" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) il Comune di Landiona è classificato come "non montano" (altitudine 184 metri);

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i. consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 e s.m.i. che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i. che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 e s.m.i. che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

TENUTO CONTO del gettito IMU delle annualità 2013 e 2014, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, approvare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" come di seguito riportato, confermando quelle già in vigore per l'anno 2014 approvate con deliberazione C.C. n. 9 del 29.05.2015, esecutiva ai sensi di legge:

Gruppo Catastale	Rivalutazione rendita catastale	Moltiplicatore da applicare alla rendita catastale rivalutata	Aliquota definitiva stabilita dal Comune
A – C/2 – C/6 – C/7 Abitazione principale	5%	160	4
A (escluso gli A/10) – C/2 – C/6 – C/7	5%	160	9,7
B – C/3 – C/4 – C/5	5%	140	10,6
A/10	5%	80	10,6
C/1	5%	55	10,6
D (escluso D/5)	5%	65	10,6
D/5	5%	80	10,6
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135 75 (per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola)	9,7
Terreni edificabili	Valori venali in commercio, con	//	10,6

	applicazione principio regolamentare su congruità valore		
--	--	--	--

prevedendo che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze che debba essere considerata una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/00;

CON votazione unanime favorevole espressa in forma palese per alzata di mano.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) Di **CONFERMARE**, per l'anno 2015, le aliquote IMU approvate con deliberazione C.C. n. 9 del 29.05.2015, esecutiva ai sensi di legge, come di seguito specificate:

Gruppo Catastale	Rivalutazione rendita catastale	Moltiplicatore da applicare alla rendita catastale rivalutata	Aliquota definitiva stabilita dal Comune
A - C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale	5%	160	4
A (escluso gli A/10) - C/2 - C/6 - C/7	5%	160	9,7
B - C/3 - C/4 - C/5	5%	140	10,6
A/10	5%	80	10,6
C/1	5%	55	10,6
D (escluso D/5)	5%	65	10,6
D/5	5%	80	10,6
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	135 75 (per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola)	9,7
Terreni edificabili	Valori venali in commercio, con applicazione principio regolamentare su congruità valore	//	10,6

prevedendo che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze che debba essere considerata una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2. Di **DEMANDARE** al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
3. Di **DICHIARARE** con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

=====

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL VICESINDACO
(F.to ILARIA dott.sa Valentina)

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 24.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì 24.07.2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

Per copia conforme all'originale:

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal:

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)

E S E C U T I V I T Á

- o La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva lì _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
- o Per la dichiarazione di immediata esecutività di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to GUGLIOTTA dott. Michele)